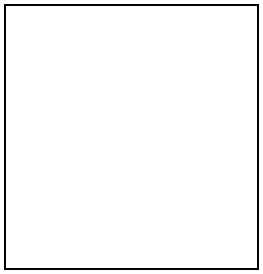
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28493 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 05/11/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17007/2025 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Ellegi S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, Polini Francesco, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Torelli

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lombardia n. 1344/2025 depositata il 26/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 22/10/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1.Con atto stipulato il 3 giugno 2019 e registrato il 4 giugno 2019 (Serie 1Tn. 21807) presso l'Ufficio Territoriale di Bergamo, il Sig. Francesco Polini cedeva alla società "Ulisse S.r.l." una quota - pari al 30% della sua

partecipazione al capitale sociale della società "Ellegi S.r.l." - al corrispettivo di 19.621.000 euro, dilazionando il pagamento.

1.1.In seguito alla richiesta di esibizione del 10 febbraio 2022 da parte dell'Ufficio delle copie dei mezzi di pagamento utilizzati a regolamento del prezzo di cessione, la parte esibiva la copia di un bonifico bancario di 4.621.000 euro, datato 4 dicembre 2019, nonchè uno scambio di corrispondenza via PEC con la società "Ellegi S.p.a." (la quale aveva incorporato la Ulisse S.r.l.), datato 13 dicembre 2019, da cui risultava la compensazione del credito residuo di 15.000.000 di euro vantato da Francesco Polini nei confronti della società "Ellegi S.p.a." con il debito a suo carico derivante dalla sottoscrizione di un prestito obbligazionario con *warrant,* emesso dalla medesima società "Ellegi S.p.a.". Già in data 3 giugno 2019, le parti avevano sottoscritto il contratto quadro per un nuovo assetto societario ed organizzativo di Ellegi srl, in base al quale il prestito obbligazionario con *warrant* veniva interamente sottoscritto da Polini Francesco, mediante compensazione del credito di euro 15.000.000 vantato verso la Ellegi spa per l'operazione di cessione del 30 % delle quote sopra descritta (circostanza quest'ultima fondamentale ai fini della corretta qualificazione e tassazione della fattispecie).

1.2.L'ufficio notificava l'avviso di liquidazione n. 07/2022 con cui liquidava l'imposta di registro con aliquota dello 0,5% sul prezzo compensato, pari a euro 15.000.000, ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. n. 131/1986 (titolato *Denuncia di eventi successivi alla registrazione*) secondo cui <L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono> e dell'articolo 6 della Tariffa – Parte prima –

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

allegata al d.P.R. n. 131/1986 che dispone, per le compensazioni di debiti, l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota pari allo 0,5%.

1.3. Secondo la tesi erariale, le parti avrebbero dovuto presentare apposita denuncia presso l'Ufficio territoriale di riferimento entro venti giorni dal momento in cui si era perfezionata la compensazione, in virtù del fatto che la compensazione rappresentava un evento da cui derivava un'ulteriore liquidazione di imposta di registro, e ciò a prescindere dalla forma utilizzata (scambio di corrispondenza).

1.4. La società impugnava l'avviso, ritenendo insussistente l'obbligo di denuncia della compensazione volontaria di debito effettuata mediante scambio di corrispondenza ed eccependo il difetto di motivazione dell'atto impugnato per la totale estraneità al caso di specie della sentenza n. 152/2022 emessa dalla CTP di Bergamo e citata dall'Ufficio (ma non allegata) a sostegno della propria pretesa.

1.5. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, con la sentenza n. 375/01/2023 depositata il 22 novembre 2023, respingeva il ricorso di parte.

1.6.Sull'appello della contribuente, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1344/25/2025 accoglieva il gravame, in riforma della sentenza di primo grado, statuendo che:- risulta insussistente l'evento successivo collegato che consente l'applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 131/1986, atteso che il contratto di cessione delle quote prevedeva una modalità di pagamento rateizzata e non anche una compensazione dei rispettivi crediti; - che la compensazione era invece contemplata da quanto stabilito con il separato '"accordo quadro", contratto autonomo non collegato all'atto di cessione sottoposto a registrazione e pertanto ai sensi dell'art. 6 della tariffa parte prima allegata al citato decreto registrabile solo in caso d'uso; - che non può trovare applicazione alla fattispecie il disposto dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, in quanto l'interpretazione della reale volontà delle parti deve

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

essere compiuta "secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione", peraltro "prescindendo" dagli elementi extratestuali, con la conseguenza che le statuizioni dell'accordo quadro non possono essere prese in considerazione per valutare quale fosse l'effettiva volontà manifestata dalle parti con l'atto di cessione, - che l'accordo quadro ha mera natura "preparatoria", in quanto volto a stabilire condizioni generali che devono poi essere oggetto di successive specifiche regolamentazioni, tanto che alla data della sua sottoscrizione non era stato ancora emesso il prestito obbligazionario destinato ad essere oggetto di compensazione.

1.7. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ricorre l'amministrazione articolando un unico motivo.

Replicano con controricorso e memorie difensive i controricorrenti.

MOTIVI DI DIRITTO

1.L'unica censura, sviluppata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 6, 19, 20 e 69 del d.P.R. n. 131/1986 (TUR), nonché dell'art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 (TUR), avendo il decidente fondato la pronuncia su <un presupposto fuorviante>, vale a dire l'atto presupposto alla cessione – l'accordo quadro - che esula dalla presente fattispecie. Si assume che l'imposta di registro è "imposta d'atto", espressivo di una manifestazione di ricchezza, che deve essere tassata a tutela del principio di capacità contributiva e del principio di uguaglianza. In particolare, si evidenzia che l'atto portato alla registrazione, nel caso di specie, è il contratto di cessione quote e non l'accordo quadro, che - come si dirà nel proseguo – pur andava registrato (e, difatti, è stato d'ufficio tassato). Si osserva che, secondo il disposto del cit. art. 19, *<il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono>. Si soggiunge che dall'atto di cessione è emerso (a seguito delle richieste fatte dall'Ufficio a giustificazione delle modalità di pagamento della quota ceduta come descritto nel fatto) che il pagamento era avvenuto per la maggior parte attraverso una compensazione. La compensazione del debito è un atto negoziale che è, a sua volta, sottoposto a imposta proporzionale, con l'aliquota dello 0, 50 %, ai sensi dell'art. 6 della Tariffa – Parte prima – allegata al d.p.r. n. 131/1986. Secondo i giudici d'appello, invece, la compensazione integrerebbe un atto autonomo, correlato all'accordo quadro, non collegabile alla cessione e quindi al di fuori del campo di cui all'art.19 cit., rientrando negli atti stipulati per corrispondenza (in quanto la stipula è avvenuta con queste modalità), tassabili solo in caso d'uso. Si rappresenta che nell'atto di cessione di quote del 3 giugno 2019 risulta che la somma di 15.000.000 di euro sarebbero stati versati in tre quote da 5 milioni di euro "con modalità consentite dalla normativa vigente" entro il 31/12/2020, mentre la stipula dell'accordo quadro (che prevedeva la cessione da Polini Francesco ad Ulisse Srl del 30% di partecipazioni in Ellegi, con relativa compensazione) è un atto propedeutico alla cessione delle quote stesse; tra l'altro, era stato stipulato contestualmente all'atto di cessione quote, pertanto le parti già alla stipula dell'atto di cessione erano pienamente consapevoli che avrebbero effettuato una compensazione pari ad euro 15 milioni, ancorché il contratto di cessione non vi facesse espressamente riferimento. Si invoca, a conforto della tesi esposta, la disciplina degli atti enunciativi di cui all' art. 22 del TUR che ha la palese finalità di evitare gli abusi che si perpetrerebbero, qualora si colpisse esclusivamente l'atto "enunciante", per poi sostenere l'unitarietà della operazione composta da accordo quadro e atto di cessione, in quanto il primo strumentale alla seconda operazione negoziale. In tale ottica, la compensazione rappresenta proprio quell'evento di cui all'art. 19 del TUR,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

da cui origina un'ulteriore liquidazione dell'imposta di registro e che la sentenza impugnata ha apertamente violato, erroneamente richiamando anche l'art. 20 TUR, la cui previsione, nella fattispecie, è stata pienamente rispettata.

2.Il ricorso è infondato.

2.1. In primo luogo, si osserva che l'atto di cessione delle quote, all'art. 1, prevedeva unicamente una modalità di pagamento rateizzata del corrispettivo convenuto e non anche una compensazione dei rispettivi crediti dei contraenti.

2.2. Come emerge dall'atto impositivo e dalle medesime allegazioni dell'amministrazione, l'imposizione risulta fondata sul disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 131/1986 che prevede l'applicazione alla compensazione dei crediti dell'imposta in misura proporzionale (aliquota dello 0,50%) nonché sulla previsione dell'art. 19 del medesimo decreto, secondo la quale <L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono>.

2.3. Ebbene, detta ultima disposizione non può trovare applicazione al caso *sub iudice,* applicandosi l'art. 19 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 solo agli eventi apposti all'atto sottoposto a registrazione che danno origine ad un'ulteriore liquidazione d'imposta (Cass. n. 33233/2018; Cass. n. 14739 del 27/06/2014, nella cui motivazione si rimarca la differenza tra gli eventi suddetti, quali, a titolo di esempio, il verificarsi di una condizione sospensiva apposta all'atto soggetto a registrazione, che danno luogo ad una nuova liquidazione d'imposta, e il verificarsi della condizione di legge di cui all'art. 33, comma 3, 1.388/2003 che non dà luogo a nuova

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

liquidazione di imposta ma a perdita di un beneficio già fruito; nello stesso senso Cass. n. 22874 del 28/10/2014).

2.4. La compensazione volontaria risulta sia stata effettivamente concordata e quindi stipulata tra le parti mediante scambio di corrispondenza, e, pertanto, non costituisce un "evento successivo alla registrazione dell'atto" ex art. 19 TUR, ma un distinto e autonomo negozio giuridico, con il quale le parti hanno concordato la modalità con cui procedere al pagamento delle quote cedute Le ipotesi considerate dalla norma riguardano l'avveramento della condizione sospensiva, l'esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una ulteriore liquidazione di imposta. In tal caso, la compensazione non produce effetti modificativi degli effetti giuridici del trasferimento ma rappresenta solo una diversa modalità di pagamento del corrispettivo.

2.5.Inoltre, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, nel caso di specie non appare ravvisabile il requisito dell'evento successivo collegato che consente l'applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 131/1986, atteso che il contratto di cessione delle quote prevedeva una modalità di pagamento rateizzata e non anche una compensazione dei rispettivi crediti. Tale ipotesi era invece contemplata da quanto stabilito con il separato '"accordo quadro" (non registrato) per dare un nuovo assetto societario ed organizzativo ad Ellegi S.r.l., in base al quale l'emissione di un prestito obbligazionario con warrant sarebbe stata interamente sottoscritta da Polini Francesco mediante compensazione del credito di euro 15.000.000 dal medesimo vantato in conseguenza della cessione delle quote societarie; mentre la compensazione del credito residuo di 15.000.000 euro vantato da Polini Francesco con il debito a suo carico derivante dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario con warrant emesso dalla stessa Ellegi S.p.a. avveniva mediante scambio di corrispondenza via PEC del successivo 13.12.2019 tra il Polini ed Ellegi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

S.p.a. (quale incorporante di Ulisse S.r.l.). Né può trovare applicazione – come si invoca nella illustrazione del motivo di ricorso – il disposto dell'art. 20 del medesimo decreto, non potendosi tassare l'operazione di compensazione sulla base di un ritenuto collegamento tra l'accordo quadro ed il contestuale atto di cessione di quote.

2.6. Al riguardo, giova riepilogare la successione normativa relativa a detta disposizione.

2.7.L'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che: «Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 1: 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto presentato»; 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»; «l'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: «L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131». Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto – anche a seguito delle sentenze della Corte cost. n.158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021 con cui decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., l' hanno dichiarata manifestamente infondata della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ritenendo applicabile l'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche agli atti stipulati in epoca

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti(in termini: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941; Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, nn. 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581 e 18582 e da ultimo, Cass. Sez. T, 6 marzo 2024, n. 6094 cit.).

2.8. L'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nell'attuale versione, dispone che <l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi>.

2.9.Adeguandosi alla lettera della norma, questa Corte ha ribadito che l'imposta colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (tra le tante: Cass., 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., 1 aprile 2021, n. 9065; Cass.,25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., 12 gennaio 2022, n. 715; Cass., 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483; Cass., 13 dicembre 2023, n. 3490; Cass. 12 agosto 2026, n. 22668).

2.10. La disposizione in esame impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni (Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022 n. 10283; Cass. n. 3855/2025; Cass. n.20879/2025).

2.11.Discende da quanto sopra che l'avviso così come motivato si pone in contrasto con i principi enunciati, laddove l'Ufficio ha ritenuto di poter interpretare le varie operazioni - accordo quadro, quale atto preliminare alla cessione di quote e la successiva compensazione - nella loro sostanziale unitarietà, tenuto conto dell'applicabilità retroattiva dell'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per effetto della precisazione contenuta nell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

2.12. D'altra parte, neppure risulta applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 6 cit., atteso che la compensazione- diversamente da quanto assume l'Ufficio – non risulta enunciato nell'atto di cessione di quote come evento correlato al trasferimento (come esposto nelle ragioni di diritto poste a base della tassazione: v. avviso di accertamento allegato al ricorso per cassazione), bensì - a quanto si legge nella sentenza impugnata (il contenuto dell'accordo - quadro non risulta né trascritto né allegato al ricorso) - prevista nell'accordo quadro come futura operazione – prestito obbligazionario - da attuare in epoca successiva al trasferimento di quote di partecipazione.

2.13. L'atto di compensazione, formatosi per corrispondenza tra Polini Francesco e Ellegi S.p.a., rientra tra gli atti per i quali l'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso, come espressamente previsto dall'art. 1, Parte II, della Tariffa allegata al d.p.r. 131/86, che richiama tra gli atti soggetti a tale regime anche le "compensazioni" di cui all'art. 6 della Parte I. Il legislatore ha così escluso, in via generale, l'obbligo di registrazione in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

termine fisso per tali atti, fatti salvi i casi eccezionali di nullità o enunciazione, che nella fattispecie non ricorrono.

2.14. A tal riguardo le S.U. n. 7682 del 16 marzo 2023 soffermandosi sulla questione relativa alla nozione di "caso d'uso" ai fini dell'imposta di registro, hanno, innanzitutto, richiamato la disciplina dell'istituto del "caso d'uso", contenuta nell'art. 6 TUR, sottolineando che tale disposizione normativa «riproduce, in sostanza, il contenuto della precedente disposizione di cui al d.P.R. 1972, n. 634, art. 6, che segnava invece un'evidente cesura rispetto alla prima norma che stabiliva l'obbligo di registrazione di atti in "caso d'uso", il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 , art. 2 (…). Mentre, dunque, la disposizione da ultimo citata comportava che la produzione di un atto nei procedimenti giurisdizionali determinasse un caso d'uso, detta previsione non è contemplata dall'attuale art. 6 TUR, per il quale il deposito dell'atto, perchè ne derivi il "caso d'uso", deve avvenire, per quanto qui rileva, "presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative", e non deve essere oggetto di un obbligo». Dunque- si legge ancora nella sentenza- «l'attività deve costituire frutto di una valutazione discrezionale della parte che la compia, integrando quindi un onere a carico della parte medesima che intenda conseguire dal deposito "un effetto sostanziale e cioè l'acquisizione dell'atto medesimo a fini giuridici ed operativi"; ciò in sintonia con l'indirizzo espresso in dottrina, secondo cui è "il presupposto teleologico" a fondare l'obbligo di registrazione in "caso d'uso", non essendo di per sè sufficiente il mero deposito a concretizzarlo.

3. Alla stregua delle su esposte argomentazioni, il ricorso va respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna l'amministrazione a rifondere le spese di lite del presente giudizio, sostenute dalle società contribuente e da Francesco Polini, che liquida in euro 7.500,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione del 22/10/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale